



Capitolato Tecnico

*Servizio di soccorso sanitario
in area extra ospedaliera*



1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI E ACRONIMI	3
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OFFERTA TECNICA.....	4
3.1 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	4
3.2 COLLOCAZIONI	5
3.3 MEZZI DI SOCCORSO.....	6
3.4 DOTAZIONI MEZZI DI SOCCORSO.....	7
3.5 EQUIPAGGIO.....	8
3.6 FORMAZIONE	10
3.7 TELECOMUNICAZIONI	10
3.8 TELEMEDICINA.....	11
4. PROCEDURE E PROTOCOLLI	11
5. FLUSSI INFORMATIVI	12
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
7. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE PER I DIPENDENTI	13
8. OBBLIGHI ASSICURATIVI	14
9. ALTRI OBBLIGHI	14
10. ALTRE DISPOSIZIONI	14
11. VERIFICA E CONTROLLO.....	14
12. NON CONFORMITA E SANZIONI	15
13. RECESSO E RISOLUZIONE.....	17

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo svolgimento del servizio è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate e accettate:

- a) Decreto del Ministero dei Trasporti 17.12.1987, n. 553 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze;
- b) Legge Regionale n. 49 del 17.07.1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazione ed associazioni private";
- c) Decreto del Ministero dei Trasporti 20.11.1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali";
- d) D.P.R. 27.03.1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- e) Atto di intesa Stato-Regioni del 17.05.1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27.03.1992";
- f) Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza. (GU Serie Generale n.126 del 30-05-1992);
- g) Atto di intesa Stato-Regioni del 17 maggio 1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992;
- h) Decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 05.11.1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo";
- i) Legge Regionale della Regione Lazio 03.08.2004, n. 9 "Istituzione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118";
- j) Decreto del Ministero dei Trasporti 01.09.2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- k) Decreto del Ministero dei Trasporti 29.10.2010 "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature – autoambulanze";
- l) Decreto Commissario ad Acta Lazio n. 8 del 3 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato «Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie»;
- m) Decreto del Ministero dei Trasporti 29.10.2020 "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature – autoambulanze".

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente Capitolato, dei documenti complementari e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:

- AM: automedica di soccorso;
- ASI: ambulanza di soccorso infermieristica (ex MSB);
- ARES 118: Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118;
- CORES: Centrale Operativa Regionale Emergenza Sanitaria dell'ARES 118 che riceve, valuta e gestisce con l'invio dei mezzi più appropriati le richieste di soccorso sanitario;
- DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto - soggetto incaricato da ARES al controllo della corretta esecuzione del servizio affidato a Terzi;

- DPI: dispositivi di protezione individuale;
- ENTE: soggetto giuridico che offre la propria disponibilità ad effettuare il servizio;
- H 24: orario di servizio senza soluzione di continuità;
- H12: orario di servizio solo diurno o solo notturno come specificato dalla Centrale Operativa;
- UOCT: Unità Operativa Complessa Territoriale. Unità Operativa dell'ARES 118 che garantisce il corretto svolgimento, sul territorio di riferimento, dell'attività di soccorso sanitario;
- Attivazione: assegnazione di intervento da parte della CORES territorialmente competente;
- Collocazione: posizione territoriale ben individuata, in cui viene identificato il punto di partenza dei mezzi rispetto al quale gli stessi si devono posizionare in attesa della chiamata, in una postazione di stazionamento o in una postazione fisica;
- Direttore tecnico dell'Ente: Il soggetto incaricato dall'Ente a interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione per tutti i problemi correlati all'esecuzione del servizio;
- Fermo mezzo: blocco dell'operatività del mezzo di soccorso con conseguente incapacità dello stesso a proseguire la missione in corso o ad effettuare un nuovo intervento;
- Località di competenza: insieme dei luoghi che i mezzi devono essere in grado di raggiungere nei tempi prefissati, quando sono attivati dalla CORES;
- Postazione fisica: struttura presso la quale sostano una o più ambulanze e i relativi equipaggi, in attesa dell'attivazione da parte della Centrale operativa 118 territorialmente competente;
- Postazione di stazionamento: ubicazione presso la quale sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi, in attesa dell'attivazione da parte della CORES territorialmente competente.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OFFERTA TECNICA

L'Ente si rende disponibile ad assicurare in modo continuativo la presenza del personale e dei mezzi descritti nel contratto, per turno o per fascia oraria, presso una postazione territoriale o presso un punto di stazionamento, o comunque in un luogo stabilito dalla CORES, e ad effettuare i soccorsi richiesti secondo le modalità previste dalla stessa CORES.

L'Ente per nessuna ragione può sospendere le attività oggetto del servizio, pena la risoluzione del Contratto con il risarcimento del danno.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del Contratto.

3.1 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dai rapporti contrattuali con ARES 118.

Il servizio dovrà essere effettuato sotto la diretta gestione della UU.OO.CC. CORES/Territoriali competente per territorio, in tutte le fasi del soccorso (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, ripartenza, arrivo in Ospedale, ripartenza dall'Ospedale), con l'obbligo di comunicazione, in tempo reale, in ogni fase.

Le prestazioni erogate nell'attività di soccorso dall'Ente sono rese gratuitamente a favore di tutti i soggetti interessati, indipendentemente da residenza, nazionalità e diritto all'assistenza. Nulla può essere richiesto agli utenti e ai pazienti per le attività svolte per conto dell'ARES 118.

Il servizio è organizzato tramite Postazioni Territoriali, strutture individuate, reperite e gestite a cura e spese dell'Ente, e Postazioni di Stazionamento, ovvero aree presso le quali vanno dislocati i mezzi e i relativi equipaggi, durante l'attesa dell'attivazione da parte della CORES dell'ARES 118. Entrambe sono collocate nel rispetto delle indicazioni topografiche fornite dalla CORES competente.

Le collocazioni possono essere modificate, anche con urgenza, a cura dell'ARES 118, per rispondere a motivate esigenze di servizio ad invarianza economica.

Inoltre, anche in caso di maxi-emergenze, i mezzi di soccorso potranno essere utilizzati dall'ARES 118 in località e in collocazioni anche diverse e lontane da quelle di normale assegnazione.

Gli equipaggi dei mezzi di soccorso compilano, in ogni sua parte, per ogni persona assistita, la "Scheda di soccorso" ("Modulo di rilevazione dati per missione di soccorso" ed eventuali allegati previsti), con le modalità indicate dall'ARES 118 che procederà ad applicazione di penali in caso di non conformità.

Durante l'espletamento del servizio, tutti i componenti degli equipaggi indossano idonee divise e portano, sul petto, ben visibile, il cartellino di riconoscimento recante: il ruolo professionale ricoperto, il nome dell'Ente, e il riferimento al fatto che l'attività sia svolta per conto dell'ARES 118.

Gli equipaggi sono obbligati ad accettare ed eseguire tutte le missioni di soccorso assegnate dalla UOC CORES territorialmente competente per l'intera durata del turno, anche nei casi in cui il termine stimato della missione risulti eccedente rispetto all'orario di fine turno. Quindi, si precisa che:

- per i mezzi in disponibilità h 24 la risposta a un'eventuale assegnazione di una missione di soccorso da parte della CORES territorialmente competente deve essere garantita senza soluzione di continuità entro i tempi previsti dalle procedure aziendali;
- per i mezzi in disponibilità h 12 dovranno essere accettate ed eseguite tutte le missioni di soccorso assegnate dalla CORES entro la fine del turno, anche se il termine stimato della missione risulti maggiore del fine turno stesso.

3.2 COLLOCAZIONI

Il servizio è organizzato tramite Postazioni Territoriali, strutture individuate, reperite e gestite a cura e a spese dell'Ente, e Postazioni di Stazionamento, ovvero aree presso le quali vanno dislocati i mezzi e i relativi equipaggi durante l'attesa dell'attivazione da parte della CORES: entrambe sono collocate nel rispetto delle indicazioni topografiche fornite dalla CORES competente.

Le Postazioni Territoriali, previste inderogabilmente per i servizi svolti in H24, devono essere strutture idonee a consentire la sosta degli equipaggi, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Dovranno essere composte da almeno un locale per la sosta del personale e la ricezione delle chiamate, uno spazio/locale per lo stoccaggio del materiale e la pulizia delle attrezzature, uno spazio/locale per il deposito di materiale sporco/pulito, servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale. Si dovranno prevedere un punto idoneo per lo stoccaggio delle bombole di ossigeno e uno per il deposito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Dovranno, inoltre, essere garantiti spazi adeguati alla sosta dei mezzi. Tali spazi devono essere riservati, dotati di presa elettrica adeguata al mezzo di soccorso, allaccio di acqua corrente e sistema di deflusso per il convogliamento in fognatura delle acque reflue di lavaggio. Laddove non sia possibile procedere al lavaggio e alla sanificazione del mezzo presso la sede devono essere pianificate e attuate modalità tecniche e organizzative atte a garantire il rapido ripristino dell'operatività del mezzo. In ogni caso, vanno rispettate le direttive dell'ARES 118 in merito alla sanificazione dei mezzi e dovrà essere sempre garantito il rapido ripristino dell'operatività sia del veicolo (es. pulizia e sanificazione del mezzo, ripristino di tutte le dotazioni, inclusi i DPI) sia dell'equipaggio (es. cambio delle divise). Le postazioni dovranno, inoltre, essere dotate di almeno un telefono fisso e di uno strumento di connessione alla rete internet, oltre a spazi idonei per la conservazione della documentazione sanitaria nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Ciascuna Postazione Territoriale potrà ospitare uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi.

Tutti i costi delle Postazioni sono a totale carico dell'Ente. Qualora in corrispondenza di una collocazione insistano locali, a qualsiasi titolo nelle disponibilità dell'ARES 118, sarà possibile definire specifiche modalità operative che ne rendano possibile l'uso da parte dell'Ente, fermo restando che tutti gli oneri, compresi quelli ordinari e straordinari legati alla sicurezza dei lavoratori, sono a carico di quest'ultimo.

Nel caso di stazionamento, possibile solo per i servizi svolti in H12, è cura dell'Ente garantire, in ogni caso, adeguate soluzioni organizzative e logistiche sia per le necessità degli operatori sia per la pronta operatività del mezzo, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata e del punto di partenza identificato dalla CORES.

L'Ente, sia per le postazioni fisiche che per gli stazionamenti, dovrà pianificare, attuare e comunicare le modalità di ripristino del mezzo con i relativi tempi alla CORES per una valutazione di congruità.

Durante gli orari di servizio le risorse non possono essere impiegate per altro fine se non quello previsto dal presente Capitolato.

A ogni inizio turno e durante l'espletamento dell'attività il mezzo deve presentarsi pulito e correttamente sanificato, sempre a carico dell'Ente, e secondo le procedure fornite dall'ARES 118.

Considerato che le esigenze organizzative del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero di ARES 118 sono soggette ad aggiornamento nel corso del tempo, ARES 118 si riserva il diritto di rimodulare, con variazioni in aumento o in diminuzione, unilateralmente, il servizio affidato senza che l'Ente possa avanzare alcuna pretesa.

È fatto divieto di sub-affidamento o coinvolgimento di altri Enti o Soggetti Giuridici estranei.

3.3 MEZZI DI SOCCORSO

I mezzi di soccorso devono essere immatricolati secondo i seguenti riferimenti:

- ambulanza di tipo A
 - DM 17.12.1987 n. 553 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle ambulanze.
 - Decreto del Ministero dei Trasporti, 01.09.2009, n. 137 - Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze.
- automediche (mezzo di soccorso avanzato)
 - Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 05.11.1996 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo.

All'atto della presentazione della domanda, ogni mezzo messo a disposizione dall'Ente deve già essere in possesso dell'Autorizzazione al trasporto infermi ai sensi della L.R. Lazio n. 49/89 e s.m.i..

I mezzi autorizzati al di fuori della Regione Lazio devono, in ogni caso, essere provvisti di Titolo di equipollenza rilasciato dai competenti Uffici della Regione Lazio. Il Titolo di equipollenza dovrà contenere anche l'indicazione della sede operativa dell'Ente all'interno della Regione Lazio.

Si precisa che in entrambi i casi, al momento della presentazione delle istanze i mezzi dovranno essere già inseriti nell'Albo Fornitori di ARES 118.

All'atto della sottoscrizione, l'Ente deve produrre in formato cartaceo ed elettronico, secondo lo schema di cui all'**Allegato 1**, l'elenco dei mezzi di soccorso e delle altre risorse che verranno utilizzate per l'attività oggetto del presente Capitolato, con indicazione di: tipologia mezzo, targa, marca e modello, tipologia immatricolazione, data di prima immatricolazione (anche se immatricolato all'estero), km percorsi, data ultima revisione, titolo che ne giustifica il possesso, Determina di autorizzazione regionale o titolo di equipollenza.

I mezzi di soccorso, infermieristici e medicalizzati, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere nella piena disponibilità dell'Ente alla data di sottoscrizione del Contratto;
- avere una data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in stati esteri) inferiore ai 5 (cinque) anni rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto e una percorrenza < 300.000 km;
- revisione annuale regolarmente effettuata;
- essere dotati di "telepass".

L'Ente deve provvedere, a suo carico e oneri, a effettuare le revisioni periodiche previste dal Codice della Strada e dalla Motorizzazione Civile per i mezzi di soccorso e attenersi a tutte le norme concernenti la loro circolazione, senza determinare alcuna interruzione nell'espletamento del servizio.

Si evidenzia, inoltre, che:

- non è possibile assegnare un mezzo a più di un postazione/ posizionamento;

- in caso di problematiche che rendono un mezzo non più disponibile (es. avaria mezzo) ne deve essere sempre garantita la **sostituzione entro un'ora con altro mezzo equivalente** avente la medesima dotazione prevista per il mezzo titolare;
- l'Ente dovrà mantenere la disponibilità del mezzo di soccorso, l'autorizzazione all'utilizzo e la sua permanenza nell'Albo Fornitori per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- in ogni caso, l'Ente non potrà immettere in servizio mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste nel presente documento;
- al raggiungimento del limite massimo di **cinque anni dalla prima immatricolazione e/o al superamento dei 300.000 km di percorrenza, l'Ente è tenuto alla sostituzione immediata del mezzo** di soccorso con altro mezzo, nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento, a meno di diversa indicazione da parte dell'ARES118.

L'Ente dovrà far riportare su tutti i mezzi di soccorso, a proprie cura e spesa, oltre alle scritte e ai simboli previsti dalla normativa vigente, anche il logo dell'ARES 118 con la specifica dicitura "in Convenzione con l'ARES 118" e il codice di identificazione individuale assegnato alle autoambulanze e alle automediche dall'ARES 118.

Il nome o l'acronimo dell'Ente non deve essere predominante, deve avere dimensioni inferiori alla scritta più piccola di ARES 118 presente sul mezzo di soccorso, realizzata in materiale non rifrangente e, nel caso di aggiudicazione di medio/lungo periodo, non deve riportare numeri di telefoni o recapiti dell'Ente. La scritta adesiva relativa al rapporto con ARES 118 va collocata nelle posizioni individuate dallo specifico documento di ARES 118 (Del. 420/2024), che sarà messo a disposizione degli Enti contrattualizzati. Il logo e il codice di identificazione dei mezzi di soccorso potranno essere modificati dall'ARES 118, unilateralmente, in qualunque momento, e l'Ente si impegna a uniformarsi, a proprio carico, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta scritta.

Per tutta la durata dell'attività prevista, il mezzo deve, comunque, riportare in modo visibile e identificabile a distanza il logo dell'ARES 118, che potrà essere applicato in modo che sia rimovibile a fine servizio. Il codice di identificazione individuale del mezzo dovrà essere apposto sullo stesso al momento dell'inserimento nell'Albo.

L'Ente si impegna a rimuovere il logo in caso di decadenza del contratto o di utilizzo del mezzo per fini diversi dal servizio per conto dell'ARES 118.

I mezzi di soccorso utilizzati per il servizio devono essere in perfette condizioni di efficienza, sotto ogni profilo (carrozzeria, motore, abitacolo di guida, vano sanitario). L'Ente è tenuto a controllarne lo stato prima dell'inizio del servizio. Inoltre, dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia e igiene, in particolare per quanto concerne le procedure di sanificazione della cellula sanitaria, così come disposto da ARES 118, a cura e oneri dell'Ente. Le operazioni di lavaggio dell'autoveicolo e, per le autoambulanze, di igienizzazione e sanificazione del vano sanitario, devono avvenire sotto la direzione e responsabilità dell'infermiere, coadiuvato dall'autista, e devono, anche esse, essere annotate sul libretto, unitamente a tutte le avarie verificatesi durante l'espletamento del servizio. Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sul rispetto delle procedure di disinfezione e sanificazione anche alla luce della valutazione dei rischi connessi all'attività di soccorso prestata.

Le autoambulanze devono essere dotate di un impianto di climatizzazione automatica per il riscaldamento e il raffreddamento in condizioni di efficienza. Il sistema di evacuazione del gas anestetico non è richiesto. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge e perfettamente funzionanti.

3.4 DOTAZIONI MEZZI DI SOCCORSO

I mezzi di soccorso devono essere dotati delle attrezzature e dei presidi previsti dalla normativa regionale e, nello specifico:

- ambulanza di soccorso infermieristica (ASI): L. R. n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.2;
- automedica (AM): DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.4.

Tale dotazione deve essere integrata, all'inizio del servizio affidato, da quella necessaria per l'espletamento delle attività, come da **Allegato 2** "Dotazioni Aggiuntive Mezzi di Soccorso".

Per i mezzi forniti, la dotazione può essere ulteriormente integrata da quella ritenuta necessaria all'espletamento del servizio, su disposizione dei Direttori UU.OO.CC. Territoriali competenti o del Direttore del Dipartimento di emergenza, previo N.O. della Direzione aziendale e, comunque, al fine di omogeneizzare gli standard di soccorso, le dotazioni degli zaini di soccorso e degli zaini di scorta dei mezzi di soccorso ASI e AM, così come i presidi e i dispositivi medici del vano sanitario, dovranno essere

conformi a quelli dei mezzi ARES 118; il personale utilizzerà un'apposita check-list di cui alle istruzioni operative ricevute, al fine di verificare l'idoneità a garantire il soccorso nelle migliori condizioni, così come già enunciato all'art. 4.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sull'applicazione delle procedure interne relative all'inventario, alla manutenzione e all'applicazione delle check-list di controllo.

Ogni mezzo deve avere un inventario aggiornato degli apparecchi elettromedicali e degli altri dispositivi medici, con relativo numero di serie e attestazione della loro corretta manutenzione, secondo quanto definito dalla ditta produttrice, e dovranno, comunque, essere sempre efficienti. L'Ente deve, altresì, disporre di un numero adeguato di attrezzature al fine di garantire la immediata sostituzione in caso di guasto.

In merito alle apparecchiature elettromedicali e ai presidi la normativa di riferimento è la UNI EN 1789/2010 e s.m.i..

Sono a carico dell'Ente tutte le spese relative all'impiego dei mezzi di soccorso, ivi compresi i farmaci, i presidi, l'ossigeno, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, il carburante e i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale.

I soli farmaci e presidi sanitari che, pur essendo previsti dai protocolli dall'ARES 118, risultino di esclusiva confezione ospedaliera e non reperibili al di fuori del contesto ospedaliero, sono forniti dall'ARES all'Ente con addebito dei relativi costi.

Eventuali ulteriori presidi, strumenti e schede da utilizzare nell'eventualità di gestione di maxiemergenze ed eventi maggiori, sono descritti nei corsi di formazione e sono forniti in comodato d'uso gratuito dall'ARES 118, da riconsegnare al termine del rapporto. L'Ente sarà totalmente responsabile delle apparecchiature che dovrà restituire in qualsiasi momento, se richiesto dall'ARES 118 che ne cura la manutenzione straordinaria e ordinaria. In caso di smarrimento o furto l'Ente provvederà alla sostituzione con identica apparecchiatura o ne rimborserà il costo.

Per tutta la durata del presente accordo, l'Ente deve, inoltre, rendersi disponibile a utilizzare eventuali ulteriori strumenti e/o dotazioni che l'ARES 118 riterrà di fornire in comodato d'uso gratuito per migliorare il servizio e che dovranno essere restituiti al termine dello stesso.

Ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di un "libretto di bordo", suddiviso per le autoambulanze in due sezioni - autoveicolo e vano sanitario - sul quale dovranno essere annotate giornalmente, a cura e firma rispettivamente dell'autista e dell'infermiere in servizio, tutte le operazioni di manutenzione alla quale il mezzo di soccorso stesso viene sottoposto. Il libretto di bordo deve essere fornito agli equipaggi dei mezzi di soccorso a cura e onere dell'Ente, dovrà essere conservato a bordo dei mezzi stessi ed essere sempre ispezionabile dall'ARES 118 per le verifiche e i controlli.

3.5 EQUIPAGGIO

Composizione

Per comprovate esigenze di servizio la composizione degli equipaggi può essere soggetta a modifiche indicate dalla Direzione Sanitaria Aziendale. In assenza di diverse disposizioni essa deve avere il seguente assetto:

- Ambulanze di soccorso infermieristiche - ASI: equipaggio a due unità, costituito da un infermiere e un autista; fanno eccezione alcune postazioni, riportate nell'elenco allegato, in cui è prevista la presenza del 3° componente dell'equipaggio rappresentato dal barelliere;
- Automediche di soccorso – AM: equipaggio a due unità, costituito da un medico e un infermiere.

Il personale dell'Ente deve essere riportato nei turni rispettando l'orario di lavoro secondo le normative vigenti, con vigilanza e responsabilità del Rappresentante Legale dell'Ente.

La gestione retributiva, fiscale, previdenziale e assicurativa del personale impiegato per il servizio, da effettuarsi nel pieno rispetto delle normative vigenti, resta a totale carico dell'Ente.

L'effettuazione del servizio da parte del personale utilizzato non può in ogni caso prefigurare alcun tipo di rapporto di lavoro o di impiego con ARES 118 né può costituirne presupposto ad alcun titolo.

Il personale deve possedere i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione. L'Ente ha l'obbligo di acquisire e aggiornare la documentazione attestante il possesso dei requisiti abilitanti (es. Ordine, Patente) del personale e di trasmetterla immediatamente in occasione dei controlli.

Il personale addetto alla guida dei mezzi deve avere più di 21 anni, essere in possesso della patente B da almeno tre anni e, ove richiesto dalla normativa, del certificato di abilitazione professionale.

Alla stipula del contratto, l'Ente dovrà fornire all'ARES 118 l'elenco del personale utilizzato, secondo la modulistica allegata (**Allegato 3**), in formato elettronico (.xls) e provvedere a inoltrare le eventuali modifiche prima che le stesse si realizzino. Solo in fase di visita ispettiva sarà verificato che il personale in servizio risulti negli elenchi inviati, prevedendo penali in caso di incongruenze.

Gli Enti devono tenere presente che:

- Il personale offerto deve essere numeroso in modo da coprire l'attività dei mezzi prevista, secondo i vincoli stabiliti in sede di gara:
 - ✓ Attività H24: almeno 5 unità di personale per ciascuna figura professionale prevista;
 - ✓ Attività H12: almeno 3 unità di personale per ciascuna figura professionale prevista.

La turnazione del personale deve rispettare la normativa e i contratti di lavoro. L'Ente si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL, negli accordi integrativi e nelle normative sul lavoro.

Il personale inserito nei turni deve essere ricompreso nel personale offerto.

Il personale dell'Ente deve indossare, durante il servizio, idonee divise fornite dall'Ente, munite di specifica targhetta con apposta la qualifica dell'operatore; sulle divise dovrà, inoltre, apparire un logo riportante la denominazione dell'Ente e un chiaro riferimento all'attività svolta per conto dell'ARES 118. La disponibilità e l'idoneità degli indumenti di protezione devono sussistere al momento della loro consegna agli operatori e permanere durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione: ne consegue che il lavaggio, indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, e la loro immediata sostituzione sono a carico dell'Ente.

Compito dell'equipaggio dei mezzi di soccorso è:

- Espletare il soccorso territoriale;
- Conoscere e adottare procedure, istruzioni operative, protocolli, indicazioni operative previsti da ARES 118;
- Adempiere a tutte le competenze dovute alla figura professionale di appartenenza;
- Garantire il puntuale adempimento degli atti amministrativi richiesti, inclusi quelli previsti in ottemperanza alla normativa sulla Privacy.

Il personale che opererà per conto di ARES 118 dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa;

L'Ente è ritenuto responsabile della condotta degli Operatori in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

La sorveglianza di ARES 118 non esonera l'Ente dalla responsabilità relativa all'esatto adempimento del servizio, né dalla responsabilità per danni a cose e/o persone.

Il personale dell'Ente deve uniformarsi, per quanto applicabile, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'ARES 118.

Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

L'Ente si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irrepreensibile.

L'equipaggio in servizio deve essere in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana.

L'ARES 118 si riserva la facoltà di richiedere la motivata sostituzione del personale dell'Ente quando quest'ultimo non ottemperi al buon svolgimento del servizio.

Le segnalazioni e le richieste pervenute dalla CORES, in tale ambito, devono essere attentamente valutate dall'Ente e richiedono una risposta scritta rispetto ai provvedimenti adottati.

L'Ente è tenuto ad impegnare personale di sicura moralità, il quale a sua volta sarà tenuto ad adottare comportamenti consoni con i criteri di educazione civile e di correttezza sul lavoro, nonché ad osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore ove opererà.

È vietato agli operatori qualsiasi consumo di qualsivoglia sostanza atta ad alterare lo stato di vigilanza. Il consumo ancorché occasionale di tali sostanze da parte di qualunque operatore costituirà grave violazione contrattuale.

Gli operatori impiegati devono essere dotati di idonee capacità e fisicamente adatti allo svolgimento del servizio, anche nel rispetto delle specifiche norme vigenti. L'Ente sottoporà a proprie spese il personale addetto al servizio a tutti i controlli sanitari prescritti dalle norme vigenti.

L'Ente è tenuto, anche attraverso il Medico Responsabile a:

- vigilare sui comportamenti degli operatori ed applicare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi in materia;
- vigilare sulla competenza professionale dei propri operatori;
- far partecipare il proprio personale alle attività di audit e revisione dei casi svolte da ARES 118;
- far partecipare i propri operatori ai corsi e ad ulteriori interventi formativi definiti dall'ARES;
- formare il proprio personale rispetto ai rischi lavorativi e all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- garantire in ogni caso adeguate soluzioni logistiche per le necessità dei propri operatori, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata.

3.6 FORMAZIONE

Il personale impiegato per il servizio deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, relative all'attività da svolgere, definite sulla base del Piano di Formazione del Personale Operante nel Sistema di Emergenza – Urgenza della Regione Lazio.

L'Ente ha l'obbligo di acquisire preventivamente la documentazione attestante il possesso delle abilitazioni di legge del personale ed è tenuto a garantire il raggiungimento degli standard di formazione e il mantenimento della validità dei titoli richiesti per tutti gli operatori titolari e sostituti impiegati per l'espletamento del servizio, mediante retraining periodici, come previsto dalla normativa vigente, con obbligo di comunicare all'ARES 118 la relativa effettuazione.

Le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente, devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio e i relativi costi non possono essere in nessun caso ricompresi nelle voci ammesse a rimborso.

In particolare, le certificazioni sottoelencate devono essere in corso di validità, essere state acquisite in data non antecedente a 4 anni, se non altrimenti previsto, rispetto alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio per il personale aggiunto successivamente:

- 1) attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 3) attestato corso ALS/ ACLS (Advanced Life Support-Advanced Cardiac Life Support)
- 4) attestato corso Gestione del traumatizzato (o equivalente: PTC/ PHTLS Prehospital Trauma Care/Pre hospital Trauma Life Support).

Ulteriori corsi per il personale degli Enti contrattualizzati, al fine di uniformare le conoscenze e le competenze in materia, saranno svolti da ARES 118 secondo un calendario concordato e le relative certificazioni dovranno essere acquisite entro i termini previsti da ARES, previo accordo con l'UOC Formazione e Ricerca dell'ARES 118 che è deputata alla verifica e al monitoraggio dell'attività formativa.

L'Ente dovrà assicurare, a proprie spese, la frequenza dei corsi da parte del personale interessato, sostituendolo nel servizio, e corrisponderà ad ARES 118 gli importi previsti, che saranno decurtati da quanto dovuto all'Ente per l'esecuzione del servizio.

3.7 TELECOMUNICAZIONI

Le telecomunicazioni tra le CORES competenti per territorio e le risorse operative possono avvenire su rete telefonica fissa, su rete telefonica mobile, tramite apparecchiature radio-ricetrasmittenti portatili - laddove vi sia copertura di rete in radiofonia - grazie a devices informatici (es. tablet PC) dotati di collegamento da remoto e/o altri dispositivi.

Al momento dell'inserimento dell'Ente nell'Albo Fornitori di ARES 118, ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di:

- telefono cellulare associato a tempo indeterminato al mezzo, il cui numero deve essere comunicato. L'attivazione e il mantenimento delle utenze saranno a totale carico dell'Ente;

- altre apparecchiature di comunicazione compatibili con il sistema di radio-comunicazione dell'ARES 118, la cui installazione sui mezzi di soccorso deve essere effettuata a cura dell'Ente, con assunzione dei relativi costi economici.

L'Ente deve provvedere, nei casi previsti, anche al settaggio delle apparecchiature di comunicazione.

Pertanto, viene attribuito al singolo mezzo un codice di identificazione a cui devono essere collegati:

- nome dell'Ente e relativa autorizzazione,
- targa e codice del mezzo,
- numerazione di telefonia cellulare che non potrà essere assegnata ad altro mezzo,
- codice identificativo radio, se presente.

Ogni variazione di questi elementi deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dall'ARES 118.

Secondo le indicazioni dell'ARES 118, al momento dell'inserimento nell'Albo, quando già disponibile o, comunque, in caso di aggiudicazione, il mezzo verrà dotato di tablet-PC, anche ai fini della geolocalizzazione, affidato mediante un contratto di comodato d'uso, secondo le istruzioni di consegna e operative stabilite da ARES 118, di cui alla Deliberazione n. 1154 del 27.12.2023.

L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato almeno di un telefono cellulare.

L'Ente si impegna a rendere disponibile il proprio personale operativo per ARES 118 per corsi di formazione sull'uso degli apparecchi radio, svolti dall'Azienda.

Il personale impiegato per il servizio dovrà rispondere immediatamente e, comunque, non oltre i 15 secondi; non saranno ammessi ritardi o passività.

3.8 TELEMEDICINA

L'equipaggio dovrà seguire i protocolli e le procedure dell'ARES 118 per la teletrasmissione dei dati sanitari. I mezzi si dovranno dotare delle apparecchiature di teletrasmissione compatibili con i sistemi aziendali.

Il personale dovrà essere in grado di utilizzare i sistemi informatici impiegati per la gestione del servizio dell'emergenza/urgenza, nonché tutte le attrezzature a bordo del mezzo.

4. PROCEDURE E PROTOCOLLI

L'Organizzazione è vincolata alle disposizioni indicate nei documenti operativi definiti dalle UU.OO.CC. CORES/Territoriali, relative a tutti gli aspetti inerenti al soccorso sanitario in emergenza-urgenza (es. dotazioni mezzi di soccorso infermieristici e medicalizzati, procedure assistenziali, aspetti comunicativi, gestione delle schede di soccorso, etc.) e al rispetto delle disposizioni normative vigenti e a quanto disposto nel presente Capitolato.

I Direttori delle UU.OO.CC. Territoriali dovranno acquisire la formale sottoscrizione di presa visione di tutti i documenti trasmessi unitamente al recepimento dell'obbligo, da parte del personale impiegato, di attenersi alle disposizioni contenute.

In particolare, dovranno essere impartite istruzioni relative a:

- compilazione e gestione della scheda di soccorso e dei relativi allegati;
- dotazioni mezzi di soccorso infermieristici e medicalizzati, con le relative check-list per le verifiche, e zaini di soccorso inclusi quelli di scorta;
- registrazione degli interventi e delle comunicazioni con la CORES;
- procedure e linguaggio da adottare nelle comunicazioni tra la Centrale e i mezzi di soccorso;
- criteri e requisiti per la codifica degli interventi di emergenza: in particolare il codice di criticità assegnato dall'operatore di Centrale all'intervento da eseguire;
- modalità riguardanti il cambio di equipaggio e la sostituzione del mezzo, che non devono comportare interruzioni nella operatività del servizio;

- procedure per l'attivazione del servizio, l'assistenza durante il soccorso e il trasporto, la comunicazione alla Centrale dei servizi prestati;
- modalità di presa in carico del paziente e di affidamento dello stesso alla struttura di destinazione;
- modalità e tempi di riattivazione del mezzo dopo il trasporto di pazienti infettivi o contaminazioni.

L'Ente deve stipulare un contratto per la gestione dei rifiuti speciali e deve definire e applicare le corrette modalità, nell'osservanza della normativa vigente, di gestione e conferimento a impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, compresi quelli pericolosi a rischio infettivo.

In ogni caso, per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla normativa vigente e alle istruzioni operative/procedure di ARES 118.

5. FLUSSI INFORMATIVI

L'Ente deve fornire alla UOCT competente, sulla base delle indicazioni e della modulistica eventualmente fornite dalla CORES, su supporto informatico e/o cartaceo, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso, nonché eventuali difficoltà rilevate nel percorso, anche al fine di riscontrare la congruità del tempo occorso per l'intervento.

Le schede di soccorso, ed eventuali allegati, da compilare, sono fornite dall'ARES 118 all'Ente, che deve assicurarne la conservazione e la riconsegna alla UOCT secondo le disposizioni dell'ARES 118, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Le schede di soccorso dei singoli interventi devono essere riconsegnate alla UOCT competente in originale e, quando richiesto, su supporto informatico definito dall'ARES 118, con la tempistica e nei modi da essa indicati.

L'Ente s'impegna ad adeguarsi al Decreto del 17/12/2008 concernente la trasmissione al Ministero della Salute dei dati sugli interventi di soccorso (EMUR 118).

La non corretta compilazione delle schede e l'inosservanza delle indicazioni ricevute determinano l'applicazione delle penali previste.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Capitolato.

Le Parti del presente Capitolato assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente Capitolato e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazioni stabilite dalla legge.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ARES 118, nell'ambito del presente Capitolato, assumerà la veste di Titolare del Trattamento, mentre il Legale Rappresentante dell'Organizzazione quella di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Capitolato saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Capitolato, si impegnano alla corretta tenuta e aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Al presente Capitolato si allegano i seguenti moduli:

- *Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 4 con i relativi sub-allegati*
- *Informazioni privacy di cui all'Allegato 5.*

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARES 118 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di procedere all'esclusione dell'Ente dall'Albo Fornitori, fermo restando che l'affidatario del servizio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARES 118.

Si precisa, inoltre, che è considerato quale grave inadempimento lo smarrimento e/o la distruzione di una o più schede di soccorso, anche e soprattutto in virtù delle particolari categorie di dati personali ex art. 9 GDPR ivi presenti. Pertanto, al primo e secondo episodio di inadempimento ARES 118 applicherà una sanzione pecuniaria, salvo maggior danno, mentre al terzo verificarsi del grave inadempimento ARES 118 procederà alla risoluzione del contratto.

7. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE PER I DIPENDENTI

Nel caso di utilizzo di personale dipendente, l'Ente si impegna:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del contratto, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro, individuati e applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentativi di cui ai paragrafi precedenti vincolano l'aggiudicatario per tutto il periodo di validità del servizio in affidamento, anche nel caso in cui non aderisca alle parti stipulanti o receda da esse.

L'Ente è tenuto, altresì:

- alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;
- ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

Il personale presentato ad ARES 118 per l'esecuzione del servizio deve assoggettarsi alle precauzioni e alle misure preventive stabilite dall'Ente. L'Ente si impegna a fornire al proprio personale in servizio sui mezzi di soccorso appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare riguardo a:

- protezione dal rischio chimico e biologico;
- visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone fornite dall'Ente sono a carico dell'Ente stesso, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell'ARES 118 o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ARES 118 medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, l'Ente dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ARES 118 prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso del contratto.

L'Ares 118 è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale dei mezzi impegnati nel servizio durante lo svolgimento di interventi effettuati sulla base del presente documento, ovvero per danni provocati a terzi dai mezzi impiegati.

8. OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Ente solleva l'ARES 118 da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso ed il personale in servizio), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto del presente documento, riconducibili a persone e/o mezzi forniti dallo stesso Ente, ovvero per danni provocati a terzi.

L'Ente è, pertanto, tenuto:

- a stipulare, per i propri mezzi messi a disposizione dell'ARES 118, le polizze assicurative obbligatorie per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo) con massimale almeno pari a euro 5.000.000 per sinistro causa morte o invalidità, euro 5.000.000 per persona infortunata, euro 1.000.000 per danni a cose e animali;
- a stipulare, per il personale, le assicurazioni per danni a sé o a terzi ed eventualmente polizze aggiuntive se previste da norme di legge per la natura dei rischi connessi al servizio. In particolare, a stipulare idonee e adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività oggetto di contratto e a copertura dei rischi professionali, con specifica menzione dell'attività sanitaria prestata nel soccorso in emergenza, con massimale almeno pari a euro 2.500.000 per sinistro;
- a stipulare per il personale le polizze assicurative obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;

L'Ente è tenuto a fornire al momento dell'aggiudicazione copia dei documenti assicurativi con indicazione del massimale e a trasmettere i successivi rinnovi. La mancanza di tale documentazione porta alla risoluzione del contratto.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ARES 118, l'Ente dovrà trasmettere alla UOC Affari Generali copia della denuncia assicurativa.

9. ALTRI OBBLIGHI

L'Ente deve stipulare un contratto per la gestione dei rifiuti e, in particolare, deve definire e applicare le corrette modalità, nell'osservanza della normativa vigente, inerenti la gestione e il conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali a rischio infettivo.

10. ALTRE DISPOSIZIONI

L'Ente dovrà individuare un suo rappresentante o incaricato che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal contratto e dovrà comunicare ad ARES 118 il relativo nominativo, i dati anagrafici ed il recapito telefonico per qualunque comunicazione urgente dovesse rendersi necessaria sia nelle ore di servizio che al di fuori di esse. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, l'Ente dovrà comunicare il nominativo e i recapiti di un sostituto.

11. VERIFICA E CONTROLLO

Durante l'attività ordinaria, l'ARES 118 si riserva, in qualunque momento, il controllo sull'esecuzione del servizio al fine di verificarne la qualità.

Il controllo, oltre a quanto previsto dal codice degli appalti, può essere effettuato dal Direttore della UOCT competente, dalle UUOO preposte o da altro personale dell'ARES 118 specificamente individuato. L'ARES 118 si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento organizzati dall'Ente.

L'Ente assume l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli nonché di mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente documento e dal contratto, il DEC, sulla base di una relazione motivata e documentabile, propone l'applicazione delle penalità previste.

**12. NON CONFORMITÀ E SANZIONI**

Non Conformità	Penalità	Note
mancata comunicazione delle variazioni relative all'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto infermi	€ 300	
interruzione dell'operatività dei mezzi > di 1 ora	€ 300	
mancata operatività per l'intero turno assegnato	€ 1.000	
mezzo con diciture, segni e simboli non corretti	€ 300	
mezzo con carenze igieniche (es. cellula sanitaria non pulita) o di efficienza/efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi o acustici non perfettamente funzionanti)	€ 500	
mancanza di inventario con n° serie apparecchiature	€ 300	
incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	€ 800	
mancata attestazione corretta manutenzione apparecchiature e	€ 800	
mancata compilazione check-list farmaci o presidi	€ 500	
orari di lavoro difforni dalle indicazioni normative	€ 1.000	
mancanza del libretto di bordo del mezzo	€ 500	
incompleto o carente utilizzo del libretto di bordo	€ 500	
impossibilità di esecuzione della missione di soccorso esplicitata solo all'attivazione da parte della CORES (es. avaria apparecchiature salvavita, mancanza di figura sanitaria)	€ 1.000	
utilizzo di un mezzo non presente in albo fornitori	€ 1.000	
utilizzo di personale non previsto in elenco o non comunicato	€ 1.000	
tardiva trasmissione dei certificati abilitanti (esempio iscrizione Ordine)	€ 1.000	
personale non in possesso dei requisiti di formazione	€ 1.000	
comunicazione di numerazione telefonica diversa rispetto a quella assegnata al mezzo	€ 500	
comportamento del personale non conforme a procedure, protocolli, linee di indirizzo, codice di comportamento ARES 118 e quanto richiesto dal Capitolato	€ 1.000	
mancata, non pertinente o tardiva risposta a richiesta di relazione scritta riguardante il comportamento scorretto del personale	€ 500	
divisa non conforme e mancata esibizione cartellino	€ 500	
mancata disponibilità/utilizzo DPI/mancata formazione sui rischi	€ 1000	
non applicazione delle procedure sulla privacy	€ 1000	
1° episodio di smarrimento e/o distruzione di una o più schede di soccorso	€ 500	A scheda
2° episodio di smarrimento e/o distruzione di una o più schede di soccorso	€ 800	A scheda
inefficienza dell'apparecchiatura o incapacità d'uso	€ 1000	A test mancato
ritardato o mancato invio di relazioni richieste relative alle attività svolte	€ 700	A scheda

compilazione delle schede di soccorso e relativi allegati errata, parziale o non coincidente con le istruzioni operative	€ 200	A scheda
mancata o ritardata risposta alla chiamata della CORES per attivazione su soccorso rispetto ai tempi previsti nel presente Capitolo (rispondere immediatamente e, comunque, non oltre i 15 secondi)	€ 1.000	A episodio
non rispetto dei tempi di consegna delle schede di soccorso e relativi allegati	€ 500	A scheda
mancata consegna di una o più schede di soccorso, e relativi allegati, su richiesta dell'ARES	€ 500	A scheda
interruzione dell'operatività mezzi per reintegro presidi o manutenzione ordinaria/straordinaria programmabile o situazioni non riconducibili ad eventi imprevedibili	€ 1.000	
mancata o ritardata risposta in h24 da parte di un responsabile individuato dall'Ente	€ 1.000	
compilazione non leggibile di documentazione o modulistiche richieste	€ 200	
mancato aggiornamento della lista del personale	€ 500	
mancata comunicazione della targa mezzo in caso di sostituzione	€ 1.000	
evidenza di consumo di qualsivoglia sostanza atta ad alterare lo stato di vigilanza da parte di operatori di soccorso	€ 1.000	A caso riscontrato

Ai fini di quanto previsto dal presente atto, si precisa che in caso di prestazioni eseguite in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni ivi contenute, l'Amministrazione contraente applicherà la sanzione prevista sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all'Ente da ARES 118 con lettera raccomandata o PEC e l'Ente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'ARES 118 nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte dall'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Ente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ARES 118 potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Ente a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Ente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

L'Ente prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARES 118 a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.

ARES si riserva la facoltà di risolvere il Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo e fatta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

L'applicazione delle penali non solleva l'Ente dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall'incuria dell'Ente.

Gli eventi che potrebbero comportare inadempimento devono essere immediatamente comunicati alla Centrale Operativa.

La penale sarà proposta dal DEC del Contratto che conduce l'istruttoria e applicata da ARES 118 con provvedimento della Direzione Aziendale.

13 . RECESSO E RISOLUZIONE

Oltre alle ipotesi previste nel contratto ARES 118 si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto nel caso di grave inadempienza dell'aggiudicatario alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente capitolato.

Fatta salva l'ipotesi sopra prevista, ARES 118 procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto, nonché nel caso di svolgimento del servizio richiesto difforme dalle regole del presente Capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante comunicazione al Fornitore inadempiente a mezzo raccomandata A.R. o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal comma 2, ARES 118 intimerà per iscritto al Fornitore di provvedere a proprie spese, alla sostituzione dei mezzi e/o dell'allestimento e/o dotazione con altra, priva di vizi, dello stesso tipo, marca e modello di quella aggiudicata, tempestivamente e comunque nel termine perentorio non superiore a giorni 20, naturali e consecutivi. Decorso inutilmente detto termine, ARES 118 si riserverà la facoltà di risolvere il contratto incamerare la cauzione definitiva, oltre all'applicazione della penale sopra prevista per ogni giornata assegnata per l'adempimento.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo nonché in quelli previsti dal Contratto è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere al Fornitore, oltre alle penali previste, il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, di approvvigionarsi al libero mercato, nonché ed ove possibile di aggiudicare la fornitura interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi necessari.

In tal ultimo caso, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, fermo restando che l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.